

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati ad impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'usato, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificare in un elenco	non esauritivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esauritivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esauritivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esauritivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificare in un elenco	non esauritivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esauritivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esauritivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esauritivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro prettattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di riserva consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelevare e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effuenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di prettattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfa

1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disti o abbia l'intenzione o l'obbligo di darsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclat <sup>o</sup>
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	dove essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta		deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfald d'erbe e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabbi per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	in vernice termoreagente	in tout venant	igroscopica
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	ai solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali

1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	I piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
3. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	dove essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	dove essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	dove essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione dei rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Al termine del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislativa dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione

1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di incoservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecunaria
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	Integrale solo delitti ma mai contravvenzioni	integrale solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illeito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legisiazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno

1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincen <sup>terimento</sup> di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammonda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecunaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecunaria per abbuciamen <sup>ti</sup> di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincen <sup>terimento</sup> di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammonda	pena congiunta dell'arresto e dell'ammonda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammonda	sanzione amministrativa pecunaria
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecunaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 8;
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legisla <sup>zione</sup> dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b. Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avrà l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislaione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respirate dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRRA	INRCA	PRA	INAIL

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	si verifichino di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impedisca le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solamente misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitano attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza	
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso	

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)	AI sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crea un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	AI fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sulla svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli sobetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	dove vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	dove curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	dove curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	tramettere il piano di sicurezza e coordinamento

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	più interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predisporre il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attestare che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassunzione e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	dove essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	dove essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espresso dal Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provisoriamente dal/legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguitibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestisce rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sottordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a rispondere penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti contro terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esauriti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo versamento accidentale di oli esauriti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penale a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi	
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il c.d. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dal Tribunale amministrativo regionale	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecunaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposta relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecunaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecunaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inopponibili

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso al TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso al TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sessanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le condizioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvistate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bolla al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reduzione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o habilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Definizioni e responsabilità	Per gestione rifiuti il D.Lgs. n. 152/06 intende	la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari	esclusivamente l'attività di raccolta dei rifiuti, differenziati tra urbani e speciali	le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici	unicamente l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	AI sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 non è esonerato dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario di rifiuti senza detenzione	l'imprenditore agricolo con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro	l'impresa produttrice iniziale che non ha più di dieci dipendenti, limitatamente ai rifiuti non pericolosi	l'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi quale produttore iniziale
1. Definizioni e responsabilità	AI sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 non è esonerato dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	il commerciante di rifiuti senza detenzione	per i soli rifiuti non pericolosi, l'impresa produttrice iniziale che non hanno più di quattro dipendenti	l'impresa di autotrasporto che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi, se o solo se non iscritta all'Albo nazionale	l'imprenditore ecologico con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro
1. Definizioni e responsabilità	I modelli di registro di Carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 sono:	distanti in due differenti modelli, uno per i detentori e l'altro per commercianti e intermediari non detentori	sostituiti dai registri IVA acquisti	tutti differenti a seconda che si tratti del produttore, del trasportatore, del destinatario finale, nonché dell'intermediario	differenti a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi e non pericolosi
1. Definizioni e responsabilità	AI sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio entro	dieci giorni lavorativi	quindici giorni calcolati nel modo più rapido possibile	sette di calendario	cinque di calendario
1. Definizioni e responsabilità	AI fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle attività delle imprese deve essere prestata	dalle imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi	solo dagli enti che effettuano attività di bonifica di siti inquinati se l'importo dei lavori cantierebili è superiore a 100.000,00 euro	solo dagli enti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	da tutte le imprese iscritte all'Albo indipendentemente dalla categoria di iscrizione

1. Definizioni e responsabilità	La direttiva 2008/98 CE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti definisce l'intermediario come colui che	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri	disponga esclusivamente e solamente il recupero dei rifiuti per conto di altri	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per sé stesso	disponga il recupero o lo smaltimento dei rifiuti solamente ai fini del trasporto
1. Definizioni e responsabilità	La direttiva 2008/98 CE definisce "commercante" l'impresa che agisce in qualità	di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti	di operatore logistico, al fine di custodire i rifiuti nell'ambito del trasporto intermodale	esclusiva di trasportatore, al fine di consegnare i rifiuti al destinatario	di intermediario, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	L'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 distingue le categorie di intermediari di rifiuti tra coloro che	ne hanno o meno la detenzione	sono professionali e non professionali	ne hanno la detenzione e la professionalità	ne sono autorizzati e non ne sono autorizzati al recupero
1. Definizioni e responsabilità	L'intermediario senza detenzione dei rifiuti, può identificarsi tra le seguenti figure	in nessuna delle opzioni indicate	nel produttore di rifiuti	nel trasportatore di rifiuti	nel destinatario autorizzato al recupero o smaltimento del rifiuto
1. Definizioni e responsabilità	L'impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi rientra nella categoria di	intermediario	operatore logistico	commercante	produttore iniziale
1. Definizioni e responsabilità	L'impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente rivendere rifiuti rientra nella categoria di	commercante	operatore logistico	produttore iniziale di rifiuti	intermediario
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi della disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'intermediario è definito come	chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti	chiunque vende servizi di trasporto e gestione di rifiuti in generale	chiunque dispone il recupero, lo smaltimento o la vendita dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti	chiunque dispone l'acquisto, il recupero, la vendita o il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 152/06 quali tra le seguenti caratteristiche è propria dell'intermediazione dei rifiuti	la detenzione, o meno, dei rifiuti	l'utilità economica derivante dall'esecuzione di operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti	la produzione del rifiuto	la certificazione EN UNI ISO 14001
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 occorre anche il requisito di	dotazione di personale	dotazione di mezzi di trasporto	attività pregressa	conoscenza tecnica
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 occorre anche il requisito di	responsabile tecnico	referenze bancarie	veicolo idoneo per il trasporto	iscrizione in altre categorie dell'Albo nazionale
1. Definizioni e responsabilità	La dotazione di personale necessaria a dimostrare l'idoneità tecnica per l'iscrizione nella categoria 8 è costituita da	legale rappresentante, lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto, soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da i soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto, soci della società prestatori di opera all'interno dell'impresa	solo da responsabile tecnico e lavoratori dipendenti anche a tempo parziale o a progetto
1. Definizioni e responsabilità	La dotazione di personale per l'iscrizione nella categoria 8	è differente in base alla classe d'iscrizione richiesta	è differente in base alla tipologia di rifiuti, pericolosi e non	varia in base alla forma giuridica dell'impresa	varia per le classi "a" e "b", mentre è uguale per le classi "c", "d", "e", "f"
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 non è previsto il requisito di	certificazione di sicurezza	dotazione di personale	capacità finanziaria	responsabile tecnico
1. Definizioni e responsabilità	Per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, non è previsto il seguente requisito di	certificazione di qualità	dotazione di personale	responsabile tecnico	capacità finanziaria

1. Definizioni e responsabilità	L'importo della garanzia finanziaria per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	differenziata in base alle categorie e alle classi	unica per categorie e classi	differenziata in base alle classi	differenziata in base alle categorie
1. Definizioni e responsabilità	L'importo della garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali è	differenziata in base ai rifiuti pericolosi e non pericolosi	unica, indipendentemente dal fatto che siano rifiuti pericolosi o non	differenziata in base alla detenzione o meno dei rifiuti	differenziata in base al numero di imprese coinvolte nel trasporto del rifiuto
1. Definizioni e responsabilità	Per la garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8 dell'Albo nazionale gestori ambientali, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è	rilevante, in quanto è maggiore quella relativa ai rifiuti pericolosi	rilevante, in quanto l'importo relativo ai rifiuti pericolosi è maggiore, ma solo per le classi "a" e "b"	del tutto irrilevante, in quanto l'importo è il medesimo	rilevante, in quanto l'importo relativo ai rifiuti non pericolosi è maggiore
1. Definizioni e responsabilità	Per la garanzia finanziaria per l'iscrizione nella categoria 8, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è	sostanziale, in quanto ne differenzia gli importi	influente in quanto l'iscrizione nella categoria 8 prevede un unico importo fisso	pertinente solo nel caso si tratti di rifiuti urbani	rilevante solo qualora l'impresa sia iscritta anche nella categoria 9
1. Definizioni e responsabilità	La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le imprese registrate EMAS	si applica anche alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma con riferimento unicamente ai rifiuti pericolosi	non si applica alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma solo per le classi "a", "b" e "c"
1. Definizioni e responsabilità	Le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti sono considerate	attività di gestione dei rifiuti	prive di rilevanza per la gestione dei rifiuti	attività secondarie nella gestione dei rifiuti	attività preliminari alla gestione dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Qualora il commerciante o l'intermediario operi senza detenzione dei rifiuti, è tenuto	all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	ad avvalersi di un responsabile tecnico per la fase del trasporto del rifiuto	alla sola conservazione di una copia del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	alla tenuta del solo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, le disposizioni sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi conseguenti a reato, si applicano	agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica	agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni soltanto se in possesso di personalità giuridica	esclusivamente agli enti forniti di personalità giuridica	allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente	sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato	non sussiste quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia	sussiste solo quando l'autore del reato è stato identificato	sussiste se il reato si estingue per amnistia
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono	la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza	la sanzione pecuniaria, la confisca e la pubblicazione della sentenza	le sanzioni interdittive e la confisca	le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, per l'illecito amministrativo dipendente da reato	si applica sempre la sanzione pecuniaria	si applicano sempre le sanzioni interdittive	non si applica in nessun caso la sanzione pecuniaria	si applica la sanzione pecuniaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, le sanzioni interdittive hanno una durata non	inferiore a tre mesi e non superiore a due anni	superiore a due mesi	prevista	inferiore a due anni e non superiore a cinque anni
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione	può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	dove obbligatoriamente deve essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	non può essere limitato in nessun caso a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni	può anche essere limitato a determinati tipi di contratto ma, in nessun caso, a determinate amministrazioni
1. Definizioni e responsabilità	Ai sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, queste ultime	se necessario, possono essere applicate congiuntamente	possono essere applicate congiuntamente anche se non necessario	non possono in nessun caso essere applicate congiuntamente	debbono obbligatoriamente essere applicate in maniera congiunta anche se non necessario

1. Definizioni e responsabilità	AI sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica	soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata	soltanto quando l'irrogazione della sanzione pecunaria risulta inadeguata	anche quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive non risulta inadeguata	sempre, a prescindere dalla natura delle altre sanzioni interdittive
1. Definizioni e responsabilità	AI sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, le sanzioni amministrative si prescrivono, dalla data di consumazione, nel termine di	cinque anni	quattro anni	tre anni	sei anni
1. Definizioni e responsabilità	AI sensi del D.lgs. 231/2001, in merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, la sanzione pecunaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a	cento né superiore a mille	cinquanta né superiore a cinquecento	cento né superiore a cinquecento	trecento né superiore a duemila
1. Definizioni e responsabilità	Per il reato di false comunicazioni sociali è prevista la pena	della reclusione da uno a cinque anni	dell'ammenda di 5.000 euro	della reclusione da 6 mesi a tre anni	dell'arresto da uno a tre anni
1. Definizioni e responsabilità	Il reato di false comunicazioni sociali è un reato	proprio	comune, salvo ipotesi eccezionali stabilite dalle norme del Codice penale	che può assumere sia la natura di reato comune sia di reato proprio	comune
1. Definizioni e responsabilità	Il reato di false comunicazioni può essere commesso	da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori	dai soli amministratori della società	esclusivamente da dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari	soltanto da sindaci e liquidatori
1. Definizioni e responsabilità	Per la riduzione della pena per i fatti di lieve entità si deve tenere conto	della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta	esclusivamente della natura e delle dimensioni della società	esclusivamente delle modalità o degli effetti della condotta	di nessun elemento in quanto nessuna norma prevede un regime sanzionatorio differente
1. Definizioni e responsabilità	Gli amministratori che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con	sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.329 euro	sanzione amministrativa pecunaria fino a 6.500 euro	arresto da un anno a tre anni	arresto da sei mesi a due anni
1. Definizioni e responsabilità	Se la condotta di impedito controllo ha cagionato un danno ai soci si applica la reclusione fino a	un anno e si procede a querela della persona offesa	un anno e si procede d'ufficio	due anni e si procede a querela della persona offesa	tre anni e si procede d'ufficio
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva	almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva	per illeciti dipendenti da reato, ne commette un altro dopo 10 anni	almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei tre anni successivi alla condanna definitiva	commette una qualsiasi altra fattispecie di reato nei 15 anni successivi alla condanna definitiva
1. Definizioni e responsabilità	Chiunque trasgredisce gli obblighi previsti da una sanzione interdittiva conseguente a illeciti amministrativi da reato, è punito con	reclusione da sei mesi a tre anni	arresto fino a tre mesi	ammenda di 1.000 euro	multa di 5.000 euro
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di trasformazione dell'ente	resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto	i dirigenti apicali non sono più responsabili per i reati commessi anteriormente alla trasformazione	viene meno la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data della trasformazione	i dirigenti apicali sono comunque responsabili con il loro patrimonio per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario	è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escusione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecunaria	è personalmente obbligato al pagamento della sanzione pecunaria	può essere obbligato, in taluni casi previsti dalla legge, al pagamento della sanzione pecunaria	non è mai obbligato al pagamento della sanzione pecunaria
1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta	risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	può rispondere eventualmente dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	non risponde mai dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione	non risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione, salvo casi espressamente previsti dalla legge

1. Definizioni e responsabilità	In merito agli illeciti amministrativi conseguenti a reato, l'ente partecipa al procedimento penale	con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo	anche per mezzo di persone che sono sottoposte a direzione o vigilanza	per mezzo di un qualsiasi dirigente dell'ente, anche se non rappresentante legale	con il proprio rappresentante legale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	È obbligato a tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione degli stessi	l'impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi	per i soli rifiuti non pericolosi, l'impresa e l'ente produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti	l'imprenditore agricolo con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	I registri degli intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi devono essere tenuti o resi accessibili agli organi di controllo presso	la sede operativa	la sede legale dell'operatore logistico	la sede operativa dell'impianto di destinazione	una delle sedi dell'impresa
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	L'intermediario o il commerciante di rifiuti senza detenzione degli stessi deve conservare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti per	3 anni dalla data dell'ultima registrazione	5 anni dalla data dell'ultima registrazione	10 anni dalla data dell'ultima registrazione	1 anno dalla data dell'ultima registrazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio almeno entro	dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino	dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti al trasportatore	due giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino	cinque giorni di calendario
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro di carico e scarico dell'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione, le quantità devono essere registrate	indifferente in chilogrammi o in litri	in chilogrammi o in metri cubi, come nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	in chilogrammi e in metri cubi	solo in chilogrammi
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Le annotazioni nel registro cronologico di carico e scarico in formato digitale dell'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione devono essere	integrate dal numero del FIR se previsto	integrate dal numero e dalla data del FIR	integrate dalla data del contratto stipulato col destinatario del rifiuto, cui si riferisce la transazione	prive di qualsiasi riferimento in quanto soggetto senza detenzione del rifiuto
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, la voce "Num. Formulario" si riferisce	al numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e il numero di serie della spedizione ove previsto	al FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) emesso a cura del commerciante o intermediario senza detenzione per la specifica transazione	a un campo previsto unicamente per il produttore del rifiuto	a un campo per il quale non è mai richiesta la compilazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari e commercianti senza detenzione del rifiuto devono essere riportati alla voce "Destinata a"	l'operazione di recupero R, o l'operazione di smaltimento D	denominazione e sede dell'impianto destinatario del rifiuto	denominazione e sede del trasportatore cui viene affidato il rifiuto	il futuro utilizzo dei materiali ottenuti dal recupero dei rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Sul registro di carico e scarico dei rifiuti dedicato agli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto devono essere riportati alla voce "quantità", la quantità di rifiuti espressa	in chilogrammi o in litri	solo in chilogrammi	in chilogrammi e in metri cubi	in chilogrammi o in metri cubi, come nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Con l'acronimo MUD si intende il	modello unico di dichiarazione ambientale	modulo unificato per la redazione dei certificati in materia di smaltimento rifiuti	modello unico per la distruzione dei rifiuti	manuale di utilizzo della documentazione in materia ambientale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il trasporto dei rifiuti costituisce, insieme alla raccolta,	una fase della gestione dei rifiuti	un'attività liberamente esercitabile	una fase dello stoccaggio dei rifiuti	una fase equiparata all'intermediazione con detenzione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nella compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti), ogni operatore	è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza	è responsabile delle informazioni inserite in base agli accordi presi di volta in volta con gli altri soggetti	può essere responsabile di tutte le informazioni inserite	non è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza

2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il trasportatore del rifiuto	non è responsabile per quanto indicato nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali differenze tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le differenze riscontrabili in base alla comune diligenza	è sempre responsabile di tutto quanto indicato nel formulario di identificazione fatta eccezione per le differenze riscontrabili in base alla comune diligenza	non risponde per differenze del carico riscontrabili in base alla comune diligenza	è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per ogni differenza del carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Non rientrano nelle attività di stoccaggio	le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le settantadue ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, anche se gli stessi superano i 5 giorni escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	il deposito preliminare dei rifiuti (operazione di smaltimento D15)	la messa in riserva dei rifiuti (operazione di recupero R13) per sottrarli a una delle operazioni da R1 a R12
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarabbi non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	settantadue ore	dodici ore	quarantotto ore	ventiquattro ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo	non rientrano nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione	non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze legate alla salute del trasportatore, comprovate da un certificato medico rilasciato entro 72 ore dall'inizio della sosta	rientrano nelle attività di stoccaggio, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la sosta abbia una durata inferiore alle due ore	rientrano sempre nelle attività di stoccaggio
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia		al Codice della strada	alle sole norme sanitarie purché applicabili	secondo le migliori condizioni possibili al momento del trasporto
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Durante la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose		sole norme sanitarie purché applicabili	sole disposizioni del CDS	disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccolto o trasportatore, presso più produttori o detentori,	svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 48 ore.	effettuata nel termine massimo di 60 ore	svolta con il parco mezzi del trasportatore nell'arco della giornata di lavoro	effettuata nel termine massimo di 90 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccolto o trasportatore	presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 48 ore	presso un unico produttore o detentore, svolta con il parco mezzi del trasportatore effettuata nel termine massimo di 48 ore	svolta con lo stesso autoveicolo, presso più produttori o detentori ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 90 ore	presso più produttori o detentori ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di 60 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La microraccolta è intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccolto o trasportatore, presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso autoveicolo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, effettuata nel termine massimo di	48 ore	30 ore	90 ore	60 ore
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nei formulari di identificazione dei rifiuti, nel corso della microraccolta devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate		le tappe intermedie per garantire grosso modo la tracciabilità dell'attività	le normali informazioni richieste per qualunque trasporto di rifiuti	le principali tappe intermedie effettuate
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nel caso di microraccolta di rifiuti, se il percorso dovesse subire delle variazioni,	nello spazio relativo alle annotazioni del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato	sul registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere indicato il percorso realmente effettuato	sul registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere indicati solo i motivi della variazione	nello spazio relativo alle annotazioni del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) devono essere indicati solo i motivi della variazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, se il percorso dovesse subire delle variazioni,	entro 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	oltre 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	entro 45 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	oltre 45 giorni
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci	non è considerata attività di stoccaggio a precise condizioni	è sempre solo una fase della raccolta dei rifiuti	è sempre considerata attività di stoccaggio	spesso si considera attività non autorizzata e quindi sanzionabile
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di scali ferroviari non rientra nelle attività di stoccaggio se i rifiuti sono	presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	portati all'impianto più vicino allo scalo ferroviario quando non possono partire	presi in carico per il successivo trasporto entro 10 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito	riportati all'insediamento di provenienza quando emerge una differenza nel carico

2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale	entro le successive 24 ore all'autorità competente e al produttore	entro le successive 30 ore all'autorità competente, al produttore e all'intermediario o al soggetto a esso equiparato che ha organizzato il trasporto, se esistente	al produttore non appena si accorge della mancata presa in carico	all'impresa ferroviaria per sollecitare una tempestiva presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale all'autorità competente e al produttore e	anche all'intermediario o al soggetto a esso equiparato che ha organizzato il trasporto, se esistente	a un trasportatore incaricato del prelievo dei rifiuti	anche alla provincia territorialmente competente per il luogo ove si trovano i rifiuti	all'impresa ferroviaria per sollecitare una tempestiva presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Nell'ambito di attività di trasporto intermodale di rifiuti, gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico	dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro	del trasportatore stradale che ha condotto i rifiuti alla stazione ferroviaria, porto o scalo merci	dell'ultimo soggetto che ha avuto la detenzione del rifiuto	di uno dei precedenti detentori a scelta
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di deposito di rifiuti nell'ambito di trasporto intermodale, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, il produttore di rifiuti è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi	entro 24 giorni dalla ricezione della comunicazione	entro 6 giorni dalla ricezione della comunicazione	non è tenuto alla presa in carico dei rifiuti	non è tenuto alla presa in carico personale dei rifiuti, ma deve dare comunicazione all'Autorità competente della mancata presa in carico
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti effettuati nei termini temporali previsti	escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato	non escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato	escludono la responsabilità per abbandono di rifiuti	escludono la responsabilità per inquinamento ambientale
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, anche se l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti sono stati effettuati tempestivamente, è comunque obbligato a garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria	il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico	l'impresa navale o ferroviaria incaricate del trasporto	nessun soggetto	il produttore di rifiuti
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	In tema di trasporto intermodale di rifiuti, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, è tenuto alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi nei successivi 24 giorni	il produttore di rifiuti	l'impresa navale o ferroviaria incaricate del trasporto	il soggetto al quale i rifiuti sono affidati	l'Autorità competente
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	AI fini dell'iscrizione all'Albo, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni delle imprese deve essere prestata dalle imprese che intendano effettuare:	raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, nonché commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;	qualsiasi operazione, esclusa la categoria 1;	- Sbagliata: raccolta e trasporto rifiuti pericolosi;	- Sbagliata: commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	AI fini dell'iscrizione all'Albo, per l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione, è prevista la prestazione di una garanzia in favore dello Stato;	si	no;	si, ma al superamento di una determinata soglia di volume di affari;	si, ma non costituisce fattore ostativo all'iscrizione all'Albo
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	AI fini dell'iscrizione all'Albo, per l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione, è prevista la prestazione di una garanzia in favore dello Stato;	si	no	si, ma deve essere prestata in favore della Regione territorialmente competente	si, solamente nell'ipotesi in cui l'impresa richieda l'iscrizione ad un'altra categoria
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo deve essere resa tramite:	fideiussione bancaria o assicurativa	versamento diretto all'Albo nazionale	accantonamento al bilancio dell'impresa	sottoscrizione di apposita assicurazione
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	Quali tra le seguenti affermazioni relative alla garanzia finanziaria da prestare per ottenere l'iscrizione all'Albo non è corretta	deve essere prestata per tutte le categorie di iscrizione	ha validità quinquennale	ha efficacia a decorrere dalla data della deliberazione di iscrizione all'Albo	deve essere prestata allo Stato o della Regione, in base alle categorie
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa che ha prestato la garanzia finanziaria all'Albo deve essere comunicata:	dalla sezione regionale al fideiussore ed al MATTM	dalla sezione regionale al fideiussore e all'Albo Nazionale	dall'Albo nazionale al MATTM	dall'Albo nazionale al fideiussore 4e dal MATTM
2. Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale	La riduzione dell'importo della garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo in presenza di impresa registrata EMAS o in possesso di certificazione ambientale UNI ENI ISO 14001	si applica anche alla categoria 8	non si applica alla categoria 8	si applica alla categoria 8, ma con riferimento unicamente ai rifiuti non pericolosi	si applica alla categoria 8, ma solo per le classi "a", "b" e "c"

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti in base alla normativa UE	non esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente	non esonera gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente in accordo con le autorità competenti	esonerà gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente purché si adottino standard ambientali equivalenti	esonerà gli operatori italiani dall'osservanza della normativa nazionale vigente se ci sono buone motivazioni alla base di questa scelta
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti si inserisce nel più complessivo quadro giuridico internazionale sulle movimentazioni di rifiuti, costituito in particolare	dalla convenzione di Basilea e dalla decisione OCSE sulle spedizioni dei rifiuti	dalle sole direttive UE sulla gestione dei rifiuti	da diverse norme di Paesi che non aderiscono alla decisione dell'OCSE	dalla sola disciplina UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in quanto priva di collegamenti con altre norme internazionali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Importazioni ed esportazioni di rifiuti sono soggette alla disciplina	del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	delle raccomandazioni UE sull'economia circolare	delle norme internazionali sulla protezione dell'ambiente in generale	delle direttive sulla gestione dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti si applicano	alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio della UE con un itinerario da e verso Paesi terzi	ai trasporti di rifiuti effettuati sul solo territorio nazionale	alle regioni italiane a statuto speciale	alle spedizioni di sottoprodotti di origine animale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	istituziona procedure e regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione di origine, destinazione e itinerario di spedizione, tipo di rifiuti spediti e tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione	stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana quando si trasporta un rifiuto	stabilisce misure volte alla riduzione degli impatti complessivi dell'uso delle risorse	istituisce le procedure per le spedizioni di rifiuti tenendo conto esclusivamente della destinazione della spedizione e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni dei rifiuti si applica alle spedizioni di rifiuti	fra Stati membri, all'interno della UE o con transito attraverso Paesi terzi	prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti	dall'Antartico nella UE ai sensi del trattato sulla protezione dell'Antartico	soggetto all'obbligo di riconoscimento in base ad altro regolamento
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono escluse dal campo di applicazione del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti le spedizioni di:	sottoprodotti di origine animale soggette all'obbligo di riconoscimento	rifiuti dall'Italia alla Svizzera perché non UE	rifiuti effettuati durante la pandemia da COVID-19	rifiuti tra Stati non comunitari
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti i	rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti	rifiuti verdi da giardini e parchi	fanghi da depurazione acque	rifiuti giacenti sulle strade
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per importazione di rifiuti si intende	qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE escluso il transito nel territorio della UE	il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via aerea, marittima o navigazione interna nel territorio della UE	la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più Paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione	qualsiasi introduzione di rifiuti nella UE compreso il transito nel territorio della UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'atto mediante il quale i rifiuti lasciano la UE, escluso il transito nel territorio della UE, è	esportazione di rifiuti	transito di rifiuti	importazione di rifiuti	trasporto stradale di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti per recupero intermedio si intendono le operazioni	di recupero R12 e R13	di smaltimento D15	R12 e R4	di recupero da R1 a R11
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per esportazione di rifiuti si intende	l'atto, mediante il quale, i rifiuti lasciano l'UE, escluso il transito nel territorio stesso dell'UE	la spedizione transfrontaliera di rifiuti dall'Italia alla Spagna	solo la movimentazione di rifiuti dall'Italia all'Egitto	l'atto mediante il quale i rifiuti entrano nell'UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per importazione si intende	qualsiasi introduzione di rifiuti nell'UE, escluso il transito nel territorio dell'UE	solo la movimentazione di rifiuti dall'Islanda alla Germania	qualsiasi introduzione di rifiuti nel territorio di uno Stato	solo la spedizione transfrontaliera di rifiuti dalla Francia all'Italia
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'autorità competente di spedizione in una movimentazione transfrontaliera di rifiuti è	l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio	l'autorità della zona nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun Paese	l'autorità competente per qualsiasi Paese attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti	l'autorità che esercita competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti l'autorità di transito per l'Italia è	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	la polizia	il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	i comuni e le province autonome di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In una movimentazione transfrontaliera di rifiuti l'autorità competente di destinazione è l'autorità competente per	la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione	qualsiasi Paese	qualsiasi Paese diverso da quello di spedizione o di destinazione	la zona dalla quale si prevede debba avere inizio la spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per l'attuazione delle disposizioni in materia di spedizione di rifiuti, ciascuno Stato membro designa	una sola autorità competente di transito	anche fino a quattro autorità competenti di transito	almeno tre autorità competenti di transito	almeno due autorità competenti di transito
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorità competenti di spedizione e destinazione per l'Italia sono	regioni e province autonome di Trento e Bolzano	tutte le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente	tutte le province italiane	tutte le prefetture italiane
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, gli uffici doganali specifici di entrata nella UE e di uscita dalla UE sono designati	dai Stati membri	dalla Commissione	dal destinatario	dall'autorità competente di spedizione o di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se gli Stati membri designano uffici doganali specifici di entrata nella UE e di uscita dalla UE,	nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera diversi da quelli designati, all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE	ogni spedizione transita per l'ufficio doganale che risulta più appropriato per la specifica spedizione	tutte le spedizioni possono ugualmente transitare anche per valichi di frontiera diversi da quelli designati all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE	le spedizioni devono necessariamente continuare a transitare sempre per valichi di frontiera diversi da quelli designati, all'entrata nella UE o all'uscita dalla UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le esportazioni dalla UE di rifiuti destinati allo smaltimento sono	vietate, fatta eccezione per alcune ipotesi espressamente previste dalla normativa	consente salvo che non comportino rilevanti ricadute dal punto di vista ambientale	sempre consentite	sempre vietate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le esportazioni dalla UE di rifiuti, che figurano come rifiuti pericolosi nel regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, destinati al recupero verso Paesi in cui non si applica la decisione OCSE sono	vietate	consente ma soltanto per carichi e quantitativi ridotti	consente ma soltanto previo consenso, per iscritto, del destinatario	sempre consentite
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero sono	vietate, salvo eccezioni espressamente previste dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	consente in linea di principio, purché uno Stato membro non si opponga sulla base di valutazioni economiche e ambientali	vietate in tutti i casi	sempre consentite
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero provenienti da Paesi ai quali si applica la decisione OCSE sono	consente	vietate, salvo che non ricorrono specifiche esigenze di natura economica	consente, laddove lo richiedano situazioni di necessità e urgenza	vietate in tutti i casi
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un Paese EFTA, parte della convenzione di Basilea	quando il Paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti o se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione interessata	in ogni caso	se l'impianto di destinazione ritiene che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti	se il notificatore e l'autorità competente di transito hanno motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel Paese di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per gestione ecologicamente corretta si intende	qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti	l'insieme delle misure che consentono di immettere nel mercato delle sostanze che in precedenza erano rifiuti	l'insieme delle misure indirette per una corretta gestione dei rifiuti	esclusivamente le operazioni di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Produttore, notificatore e altre imprese interessate da una spedizione transfrontaliera di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire	che tutti i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento	che tutti i rifiuti siano smaltiti velocemente una volta giunti a destinazione	la sicurezza del trasporto sino all'impianto di destinazione	che tutti i rifiuti siano spediti in modo celere ed economico
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazioni di rifiuti dalla UE l'operazione di recupero o di smaltimento può considerarsi effettuata in modo ecologicamente corretto	se il notificatore o l'autorità competente del Paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla normativa UE	se il destinatario può dimostrare che l'impianto sarà gestito in modo adeguato, anche se la normativa non è conforme a quella UE	se la spedizione è stata autorizzata dall'ufficio doganale di uscita	in ogni caso, non occorre fornire prove o certificazioni

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti non devono essere mescolati ad altri rifiuti	non devono essere mescolati ad altri rifiuti	possono in ogni caso essere mescolati ad altri rifiuti	non possono essere mescolati ad altri rifiuti, salvo che il notificatore non disponga diversamente	devono essere mescolati ad altri rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, per "Elenco Verde" si intende l'elenco	dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione	dei rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte	dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione verso Paesi non OCSE	delle informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, per "Elenco Ambra" si intende l'elenco	dei rifiuti destinati al recupero soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventiva scritte	delle informazioni inerenti allo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore	delle informazioni relative alle spedizioni di residui radioattivi	delle informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sono elementi fondamentali per una corretta procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta di spedizione di rifiuti	contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti, notifica e documenti allegati, garanzia finanziaria	garanzia finanziaria, pedaggi autostradali, revisione dei veicoli che trasportano rifiuti	contratto di recupero o smaltimento dei rifiuti, ufficio doganale, accordo delle autorità competenti	modulo di notifica, autorizzazione dell'impianto, ricerca del destinatario del rifiuto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti prevede che per tutte le spedizioni di rifiuti soggetto all'obbligo di notifica sia stipulato, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati, un contratto tra notificatore e destinatario	notificatore e destinatario	detentore e notificatore	raccoglitore e commerciante	ufficio dogane e intermediario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, il contratto stipulato tra notificatore e destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti obbliga il destinatario a	recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale	nulla salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti	raccogliere i rifiuti, esclusivamente	vendere i rifiuti una volta che siano nella sua disponibilità
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, la notifica ne copre la spedizione dal luogo di spedizione iniziale	compresi recupero o smaltimento intermedio e non intermedio	compreso il solo recupero non intermedio R13	ed esclude il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio	e si riferisce esclusivamente allo smaltimento intermedio D13
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base alla disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni	se per ciascuna spedizione i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto e le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica	se il trasportatore garantisce che le spedizioni seguono itinerari da questo ben individuati	solo se tutti sono d'accordo per seguire questa finalità	se per ciascuna spedizione c'è l'autorizzazione scritta del destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare l'approvazione a una notifica generale	alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi	al pagamento di una somma aggiuntiva da parte del destinatario	a un'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio dogane di entrata	caso per caso sulla base di valutazioni personali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore è tenuto, tramite il documento di notifica, a prestare una dichiarazione con la quale attesta, in fede, che	le informazioni inerenti alla spedizione sono complete ed esatte	la notifica è sostanzialmente completa	le informazioni saranno fornite se le autorità competenti lo richiedono per il buon esito della spedizione	le informazioni inerenti alla spedizione sono complete ed esatte su richiesta scritta del destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti possono chiedere al notificatore informazioni aggiuntive in ordine	alla descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti	all'autorizzazione scritta dell'ufficio dogane di entrata e previo consenso del notificatore e del destinatario	alla tipologia di trasporto di rifiuti (nella UE, in uscita o in entrata nella UE)	all'ufficio dogane di entrata presso cui svolgere gli adempimenti doganali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti possono richiedere al notificatore informazioni	sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente	sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente se il destinatario non si sia opposto in maniera espressa a tale richiesta	sulle previsioni meteorologiche prima dell'inizio della spedizione	previo consenso del raccoglitore, sui dati dei container usati per la raccolta dei rifiuti prima della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base alla disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti hanno la facoltà di richiedere	l'analisi chimica della composizione dei rifiuti	l'analisi chimica della composizione dei rifiuti previa autorizzazione del destinatario e dell'impianto che effettua l'operazione	Informazioni a propria discrezione salvo ricorso del notificatore	dati generici sul rifiuto salvo che per ragioni di riservatezza il notificatore, il destinatario o il raccoglitore si oppongano a tale richiesta
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata,	il notificatore informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione	le autorità competenti informano immediatamente il destinatario nonché il notificatore, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione	il destinatario informa immediatamente l'ufficio dogane per comunicare il mancato transito	la spedizione viene revocata, salvo che il notificatore non disponga diversamente

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di spedizione di rifiuti soggetta a notifica e autorizzazione preventiva scritta, la garanzia finanziaria copre i casi di spedizione non conforme e spedizione, recupero o smaltimento illegali	sciopero dei vettori ferroviari che comportino danni sulla programmazione dei trasporti dei rifiuti	disaccordo tra autorità competenti nella fase di autorizzazione della notifica	uffici doganali non reperibili e carico respinto a destinazione	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	in base al regolamento UE sulle spedizioni frontaliere di rifiuti, la garanzia finanziaria è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti	l'autorità di transito ha ricevuto l'attestazione di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto	le autorità competenti hanno approvato la notifica	il vettore ha riportato l'originale del documento di movimento al notificatore	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di importazione di rifiuti nella UE, l'autorità di destinazione nella UE è tenuta a esaminare l'importo della copertura della garanzia finanziaria e, nel caso questo non fosse considerato congruo, approvare una garanzia finanziaria equivalente supplementare	rigettare l'elenco trasportatori presentato dal notificatore	informare le altre autorità competenti del fatto che il notificatore ha presentato una garanzia finanziaria insufficiente	revocare l'autorizzazione all'impianto di destinazione nel Paese dell'UE	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni frontaliere di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria, o un'assicurazione equivalente, che copre le spese di trasporto, le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie e le spese di deposito per 90 giorni	le sole spese di recupero o smaltimento, escluse le eventuali operazioni intermedie necessarie	esclusivamente le spese di deposito per 30 giorni	esclusivamente le spese di trasporto e quelle di deposito per 60 giorni	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita da notificatore o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	raccoglitore o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	destinatario o altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto	autorità competente di destinazione	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione	soltanto al momento della consegna	esclusivamente quando ha inizio la spedizione	al momento della notifica o, se l'ufficio doganale lo consente, al più tardi quando la spedizione si è perfezionata	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni frontaliere di rifiuti, in caso di importazione nella UE	l'autorità competente di destinazione nella UE esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	l'autorità competente di transito nella UE esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	l'ufficio doganale di uscita dalla UE deve in ogni caso approvare una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare	il notificatore è tenuto ad approvare una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati	soltanto il completamento del recupero dei rifiuti notificati	esclusivamente il momento di inizio della spedizione	esclusivamente la spedizione notificata	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni frontaliere di rifiuti, l'autorità competente nella UE, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente	ha accesso alla stessa e utilizza il fondo per effettuare, tra l'altro, pagamenti alle altre autorità interessate	ha accesso alla stessa ma non può in alcun modo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate	non ha accesso alla stessa e non può in alcun modo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate	non ha accesso alla stessa pur potendo utilizzare il fondo per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella disciplina sulle spedizioni frontaliere di rifiuti, nel contratto tra notificatore e destinatario, per il recupero o lo smaltimento di rifiuti soggetti all'obbligo di notifica, possono figurare degli obblighi supplementari	se i rifiuti spediti sono destinati a operazioni intermedie di recupero o smaltimento	se l'ufficio doganale lo richiede in maniera espresa	se l'autorità competente di destinazione lo richiede	nel caso di incidente stradale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive, sono	parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale	sottoposti a verifica da parte del destinatario	parimenti indicati nel documento di movimento, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero	sottoposti a verifica da parte del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento	solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive	solo se sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'ufficio doganale di entrata	anche se vi sono motivi per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive	in nessun caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni frontaliere di rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, deve fornire conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti entro tre giorni dal ricevimento	un anno civile dal ricevimento	quindici giorni dal ricevimento	diciadi giorni in base all'andamento dei lavori	
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni frontaliere di rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento certifica, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità	quanto prima, e comunque in base all'andamento dei lavori presso l'impianto e in funzione delle principali scadenze ambientali vigenti nel Paese di destinazione o entro un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità	non oltre il termine stabilito dalle autorità competenti	non oltre 45 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre sei mesi dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve eventualmente stabilito dalle autorità	

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il certificato dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento è contenuto nel documento di movimento o a esso allegato	nel documento di movimento o a esso allegato	nella documentazione in possesso dell'intermediario	nel documento di notifica o a esso allegato	nell'autorizzazione scritta rilasciata dal destinatario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti		revocare l'autorizzazione a una spedizione transfrontaliere di rifiuti se l'impianto di recupero non ha mai chiesto un'autorizzazione preventiva	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti a condizione che il notificatore presti idonea garanzia finanziaria	rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti purché il destinatario presti idonea garanzia finanziaria
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le decisioni delle autorità competenti di destinazione sull'autorizzazione preventiva relativa a determinati impianti di recupero hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento		illimitata e non possono in nessun caso essere revocate	illimitata e possono essere revocate soltanto dopo che siano trascorsi due anni dal rilascio	illimitata e non possono in nessun caso essere revocate
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di notifica generale l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliere	fin a un massimo di tre anni se l'impianto di recupero di destinazione è dotato di autorizzazione preventiva	fin a un massimo di due anni se l'impianto di recupero di destinazione è dotato di autorizzazione preventiva	qualora il notificatore chieda una proroga specifica per necessità straordinarie	fin a un massimo di sei mesi a specifiche condizioni da valutare a discrezione delle autorità
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione	l'autorità competente di destinazione	l'ufficio doganale di esportazione	l'autorità competente di spedizione	l'autorità di transito
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Quando una spedizione transfrontaliere di rifiuti non può essere portata a termine	non è consentito a nessuna autorità competente sollevare obiezioni od opporsi alla ripresa dei rifiuti	è consentito soltanto al notificatore di sollevare obiezioni oppure di opporsi alla ripresa dei rifiuti previo consenso dell'autorità di transito	le autorità competenti prendono la migliore decisione possibile e al limite possono rinunciare alla ripresa dei rifiuti	è consentito soltanto all'autorità di spedizione sollevare obiezioni od opporsi alla ripresa dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta all'obbligo di notifica ma effettuata senza notifica a tutte le autorità competenti interessate è	una spedizione illegale	sempre ammessa con riserva di notifica	ammessa perché le disposizioni comunitarie stabiliscono che ogni Paese membro è libero di legiferare in materia	ammessa se lo Stato membro non si oppone
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Una spedizione transfrontaliera di rifiuti effettuata in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento è	illegale	valida salvo che si tratti di materiale altamente pericoloso	valida fino a prova contraria	valida in ogni caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale	ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate	ne informa immediatamente il destinatario, salvo che il notificatore ritenga che non sia necessario	impone al destinatario il pagamento di una penale	impone all'ufficio doganale di entrata di prendere in custodia la spedizione in oggetto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ogni notifica, informazione, documento o altra comunicazione deve essere fornita in una lingua accettabile per l'autorità interessata, che possono eventualmente chiedere al notificatore una o più traduzioni autenticate		ufficiale dell'UE a scelta del notificatore	in almeno 2 lingue a scelta tra le maggiori rappresentative della spedizione di rifiuti	valida per le autorità interessate senza necessità di traduzione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione a una spedizione notificata devono essere conservati nella UE da tutti i soggetti coinvolti per almeno tre anni dalla data di inizio della spedizione		per tre anni dal trasportatore e dalle autorità competenti per le opportune verifiche in base alle norme nazionali	dal notificatore e dall'impianto di destinazione per 5 anni	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per il periodo di tempo definito dalla legislazione nazionale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Tutti i documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti sottoposti agli obblighi di informazione devono essere conservati nella UE da tutti i soggetti coinvolti per almeno tre anni dalla data di inizio della spedizione		per tre anni dal trasportatore e dalle autorità competenti per le opportune verifiche in base alle norme nazionali	nella UE da tutti i soggetti coinvolti per il periodo di tempo definito dalla legislazione nazionale	dal soggetto che organizza la spedizione e dall'impianto di destinazione per 5 anni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali, come rifiuti o meno, detti materiali sono trattati come rifiuti		non possono essere trattati come rifiuti, salvo che il destinatario si opponga	non sono trattati come rifiuti, salvo che il notificatore lo richieda espressamente	non possono in nessun caso essere trattati come rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento		sia le disposizioni in materia di recupero sia quelle in materia di smaltimento	le disposizioni in materia di recupero, salvo che il destinatario non richieda espressamente che siano applicate quelle in materia di smaltimento	le disposizioni in materia di recupero

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono aver luogo	nel luogo di origine ed essere effettuate con il produttore, il detentore o il notificatore	in presenza del responsabile dell'ufficio doganale salvo necessità inderogabile	solo presso il casello autostradale all'avvio della spedizione	previo accordo delle autorità competenti e del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono essere effettuate	nel luogo di destinazione, compreso il recupero e lo smaltimento intermedio e non intermedio, e con il destinatario o l'impianto	solo presso il casello autostradale all'avvio della spedizione	in presenza del responsabile dell'ufficio doganale salvo necessità inderogabile	previo accordo delle autorità competenti e del notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le ispezioni delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti riguardano	verifica dei documenti, accertamento delle identità dei soggetti coinvolti ed, eventualmente, controllo fisico dei rifiuti	verifica dei documenti e controllo patenti, nonché in caso di dubbio, controllo fisico dei rifiuti	la sola verifica dei documenti	il solo controllo fisico dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	I controlli delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti possono aver luogo	alle frontiere della UE	se il notificatore lo ritenga strettamente necessario ai fini del buon esito della spedizione	soltanto previa autorizzazione dell'ufficio doganale di entrata della UE	a condizioni definite in anticipo dalle autorità competenti purché comunicate al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, esplicitamente destinati a esami di laboratorio, sono sottoposte agli obblighi generali di informazione se il quantitativo di rifiuti è	il minimo ragionevolmente necessario per effettuare correttamente le analisi, in ogni caso, non superiore a 25 kg	pari al minimo necessario all'impianto di destinazione per eseguire prove sul rifiuto	il minimo ritenuto necessario dal notificatore	pari al minimo per l'esenzione dalla normativa sul trasporto di merci pericolose
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, per i rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, il notificatore, all'atto della notifica	compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento	compila esclusivamente il documento di movimento non essendo necessario il documento di notifica	è tenuto esclusivamente al rilascio del documento di movimento	compila il documento di movimento e, se pertinente, il documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il documento di notifica e il documento di movimento per la spedizione di rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta sono rilasciati	al notificatore dall'autorità competente di spedizione	all'autorità competente di spedizione dall'organismo di vigilanza e controllo	al notificatore dal destinatario	all'autorità competente di spedizione dall'ufficio doganale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il notificatore, che intende spedire rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, deve fornire	informazioni e documenti aggiuntivi se richiesto da una delle autorità competenti interessate	informazioni sugli orari di partenza dei trasporti dei rifiuti	le autorizzazioni preventive degli uffici doganali all'effettuazione della spedizione	le autorizzazioni stagionali dei porti d'imbarco e sbarco rilasciate dagli Stati esteri coinvolti nella spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La trasmissione della notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti da parte dell'autorità competente di spedizione è assolta nel termine di	tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	3 mesi dal ricevimento della notifica	sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	sette giorni lavorativi dal ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Se la notifica per la spedizione transfrontaliera di rifiuti è carente di informazioni e documentazione	l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti	l'ufficio doganale di entrata chiede all'autorità competente di spedizione informazioni e documenti	il notificatore chiede all'autorità competente di destinazione informazioni e documenti	il porto di imbarco chiede al notificatore informazioni e documenti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, sono responsabili del rilascio dei documenti di notifica e movimento	le autorità competenti di spedizione	le autorità competenti di transito	le autorità competenti di destinazione	l'ufficio doganale di entrata nella UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Dopo la trasmissione della notifica per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti, le autorità competenti interessate possono chiedere informazioni e documenti integrativi	nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica	nel termine stabilito dal notificatore nel contratto	senza un termine per inoltrare le richieste	nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti integrativi richiesti al notificatore, le autorità competenti interessate devono	informare l'autorità di destinazione	informare l'ufficio doganale di uscita	avvisare il solo notificatore	informare l'impianto di destinazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, l'autorità competente di destinazione, ricevute le conferme di ricevimento da parte delle altre autorità competenti, deve	inviare al notificatore, entro 3 giorni lavorativi, una conferma di ricevimento della notifica e alle altre autorità competenti interessate una copia della stessa conferma, se ritiene che la notifica sia debitamente compilata	trasmettere all'impianto di destinazione un preaviso di buon esito dell'istruttoria sulla notifica	coinvolgere fin da subito gli uffici doganali ai fini della conclusione dell'istruttoria sulla notifica	inviare al notificatore, entro 3 giorni lavorativi, una conferma di ricevimento della notifica

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nella spedizione transfrontaliera dei rifiuti, l'autorizzazione dell'autorità competente di transito nella UE può essere tacita	se nel termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione	se nel termine di 60 giorni non è sollevata alcuna osservazione di merito	salvo che l'ufficio doganale di esportazione disponga diversamente per ragioni di urgenza	in nessun caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'autorizzazione scritta a una spedizione transfrontaliera dei rifiuti, scade dopo	un anno civile dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica; questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve	sei mesi dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di movimento	tre mesi, salvo che non sia diversamente previsto dall'ufficio doganale di entrata; questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più lungo	due anni civili dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nel documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione,	le autorità competenti revocano l'autorizzazione	l'ufficio doganale di esportazione procede alla rettifica dell'autorizzazione e della licenza	il responsabile dell'impianto provvede alla revisione della licenza, previo parere favorevole del notificatore	il notificatore comunica al responsabile dell'impianto le dovute misure da adottare per assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le decisioni delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito	devono essere scritte e debitamente motivate	non assumono mai forma scritta	assumono forma scritta solo in specifiche ipotesi espresamente previste dalle norme di diritto interno di ciascuno Stato membro	devono essere scritte ma non è richiesta la motivazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per tutte le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, soggette all'obbligo di notifica e autorizzazione preventiva scritta, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è presentata	all'autorità competente di spedizione	all'autorità competente di transito	all'ufficio doganale	al notificatore
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ogni trasporto di rifiuti all'interno della UE è accompagnato	dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate	dalla licenza di trasporto contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni poste dal destinatario	dal certificato di spedizione e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni poste dall'ufficio doganale di entrata	dal documento di notifica e da copia del documento di movimento contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni del responsabile dell'impianto
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione transfrontaliera di rifiuti è completato entro	un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve	trentasei mesi dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, salvo che l'ufficio doganale di esportazione stabilisca un termine più breve per ragioni di urgenza	due anni civili dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto	sei mesi dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, salvo che le autorità competenti interessate non ritengano di concedere un termine più ampio
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la conferma scritta di ricevimento dei rifiuti presso l'impianto di destinazione è fornita	nel documento di movimento o a esso allegata	nell'autorizzazione dell'ufficio doganale di esportazione	nel documento di verifica rilasciato dal destinatario	nel documento di notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il documento di movimento in originale è conservato	dall'impianto che riceve i rifiuti	dall'autorità di spedizione	dal notificatore	dall'intermediario
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'impianto di destinazione di una spedizione transfrontaliera di rifiuti invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro	3 giorni	3 mesi	45 giorni	10 giorni
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto che effettua l'operazione, è contenuto	nel documento di movimento o a esso allegato	nella relazione allegata al documento di trasporto	esclusivamente nel documento di notifica	nel documento di accompagnamento per le miscele dell'allegato IIIA
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In base al regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, se i rifiuti sono contaminati da altri materiali in misura tale da impedire il recupero in modo ecologicamente corretto, i rifiuti stessi	non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione	possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione se l'autorità di destinazione è d'accordo	non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione, salvo che il notificatore presenti richiesta urgente di deroga	possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Sul documento che deve accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde soggetti agli obblighi generali di informazione, il quantitativo effettivo dei rifiuti deve essere	indicato in un'apposita sezione del documento stesso (allegato VII)	indicato in un'apposita sezione del documento di notifica	tralasciato salvo che le autorità competenti non impongano, in maniera espressa, tale adempimento	indicato in un'apposita sezione del documento di movimento
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le esportazioni dall'UE di rifiuti destinati a smaltimento verso Paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea sono	consentite	vietate se gli uffici doganali si accordano in tal senso	consentite se gli uffici doganali si accordano in tal senso	vietate

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, l'autorità competente di transito nella UE rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica	al destinatario copia del documento di movimento	al destinatario la conferma di ricevimento della notifica	all'ufficio doganale di entrata la conferma di ricevimento della notifica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella UE inviano all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla UE una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione	all'ufficio doganale di importazione e all'ufficio doganale di entrata della UE una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione	al notificatore e all'ufficio doganale di verifica il documento originale della loro decisione di autorizzare la spedizione	al destinatario e all'ufficio doganale di controllo una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento dalla UE verso Paesi EFTA parti della convenzione di Basilea, non appena i rifiuti hanno lasciato l'UE	l'ufficio doganale di uscita dalla UE invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	il notificatore invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE	l'ufficio doganale di entrata della UE invia copia timbrata del documento di notifica all'autorità competente di spedizione nella UE attestante che i rifiuti hanno lasciato la UE
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Per le esportazioni di rifiuti non pericolosi dall'UE verso Paesi non aderenti all'OCSE, la Commissione europea ha emanato appositi regolamenti di attuazione per individuare le tipologie di rifiuti della lista verde e dell'allegato IIIA che possono essere esportate verso i Paesi menzionati e secondo quali procedure	definire le autorizzazioni al trasporto per il vettore stradale	individuare le tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere accettati dai Paesi menzionati e secondo quali procedure	definire le procedure richieste dagli uffici doganali
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea sono consentite tramite procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta	consentite purché l'ufficio doganale trasmetta la propria autorizzazione	vietate in quanto gli obblighi generali di informazione non si applicano ai rifiuti pericolosi	vietate in ogni caso
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Le importazioni nella UE di rifiuti destinati al recupero provenienti da Paesi cui si applica la decisione dell'OCSE sono consentite	vietate in ogni caso	consentite purché l'ufficio doganale trasmetta la propria autorizzazione	vietate in quanto gli obblighi generali di informazione non si applicano ai rifiuti pericolosi
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In caso di importazione nella UE di rifiuti destinati allo smaltimento da Paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, per analogia, le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella UE integrate da specifici adattamenti	senza alcun adattamento e/o integrazione	integrate da specifici adattamenti che si applicano su base volontaria	e la legge non dispone nulla a riguardo
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di importazione nella UE di rifiuti destinati al recupero, se un ufficio doganale di entrata nell'UE rileva una spedizione illegale, deve informare l'autorità competente nel Paese dell'ufficio doganale che a sua volta informa l'autorità di destinazione nell'UE	rintracciare il notificatore e chiedere spiegazioni sui fatti rilevati	attivare gli organi di controllo preposti per valutare la situazione e le indagini necessarie	chiedere l'escusione della garanzia finanziaria per organizzare il recupero alternativo dei rifiuti nel Paese dell'ufficio doganale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	In tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la normativa italiana sulla gestione dei rifiuti individua per il territorio italiano le autorità di spedizione, destinazione e transito, nonché il corrispondente incaricato di tenere i rapporti con la Commissione europea	le imprese abilitate a corrispondere con l'UE in tema di trasporti internazionali di rifiuti	le autorità di spedizione e di destinazione essendo sufficienti ai fini di una spedizione di rifiuti	il solo corrispondente incaricato di tenere i rapporti con la Commissione europea
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni relative all'importazione nella UE dei rifiuti destinati allo smaltimento che si applicano le stesse disposizioni relative all'importazione nella UE dei rifiuti destinati allo smaltimento che valgono per i Paesi non OCSE	si applicano le stesse disposizioni relative all'importazione nella UE dei rifiuti destinati allo smaltimento che valgono per i Paesi non OCSE	si applicano le disposizioni sul trasporto dei rifiuti che valgono per lo Stato italiano	non si applicano le disposizioni del regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere in quanto non ci sono frontiere
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali	si iscrivono entro 30 giorni dal primo trasporto di rifiuti in territorio italiano	sono esentate dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in quanto estere	possono trasportare con l'iscrizione all'Albo professionale dello Stato di stabilimento da cui provengono
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di rifiuti importati in Italia, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero deve essere trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	spedito per posta elettronica certificata a cura del notificatore non UE	trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite del notificatore non UE entro i termini previsti dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti	trasmesso all'autorità competente di spedizione se la spedizione giunge a compimento come programmato
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti stabilisce, tra l'altro, le spese amministrative poste a carico dei notificatori come richiesto dal regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	il formato del documento di notifica e di movimento	gli adempimenti specifici richiesti al notificatore, oltre a quelli previsti dal regolamento UE, in base al principio di sovranità dello Stato italiano	il formato del documento di accompagnamento per le spedizioni dei rifiuti della lista verde
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti stabilisce, tra il resto, i criteri per il calcolo degli importi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta	il formato del documento di notifica e di movimento	i termini per la trasmissione alle autorità competenti e al notificatore del certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti	il formato del documento di accompagnamento per le spedizioni dei rifiuti della lista verde

3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nei casi di importazione di rifiuti nell'UE, il notificatore deve	stipulare la garanzia finanziaria ai sensi della normativa del Paese di provenienza del rifiuto	calcolare l'importo della garanzia finanziaria solo in base alla normativa del Paese di destinazione	rispondere tempestivamente alla richiesta di garanzia finanziaria presentata dall'impianto di destinazione nell'UE	informare preventivamente le autorità competenti di voler presentare una garanzia finanziaria
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La garanzia finanziaria per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta deve essere prestata mediante	una fideiussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni	un'attestazione di affidamento e solidità economica rilasciata da un revisore contabile	un consulente finanziario che fornisce tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti	una fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario che non necessita di specifici requisiti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	L'importo della garanzia finanziaria per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti è definito in Italia	a livello regolamentare (decreto ministeriale)	con decisione della Commissione europea	con apposito decreto legge ogni 6 mesi	con circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	Nel caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti in notifica generale, è consentito al notificatore di stipulare fideiussioni	relative a tranches di trasporti di rifiuti per importi che concorrono complessivamente a formare l'ammontare garantito necessario per l'intero quantitativo di rifiuti per la spedizione.	relative a tranches di trasporti di rifiuti per un ammontare complessivo pari al 50% della copertura finanziaria necessaria per l'intero quantitativo di rifiuti per la spedizione	relative a tranches di trasporti che non scadono mai e quindi consentono di spedire rifiuti senza interruzione	multiple che consentono spedizioni transfrontaliere in notifica priva di autorizzazione delle autorità competenti
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti prevede che l'importo della garanzia finanziaria sia calcolato in base alle componenti relative	al trasporto e al recupero/ smaltimento dei rifiuti e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero	al solo recupero o smaltimento dei rifiuti nell'impianto di destinazione e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero	al trasporto e all'affidabilità del notificatore	all'impianto di destinazione e al trasporto navale
3. Le spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento (CE) n.1013/2006: le spedizioni di rifiuti fra Stati membri, le importazioni nella Comunità da paesi terzi, le esportazioni dalla Comunità verso paesi terzi e in transito nel territorio della Comunità, la procedura di notifica, le spedizioni di rifiuti della lista verde	La normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti stabilisce i diritti amministrativi per	le spese relative alla procedura di notifica e di movimento e alle attività di sorveglianza e controllo	le spese relative alle procedure di notifica e di movimento	il controllo documentale presso gli uffici doganali italiani	le ispezioni del carico nei porti
4. Definizione trasporto intermodale	La caratteristica del trasporto intermodale consiste	nel ripartire la distanza complessiva in tratta parziali, da percorrere ciascuna con uno specifico vettore, in modo da minimizzare il costo complessivo del trasporto	nell'affidare il trasporto a conducenti che fanno già parte dell'organico dell'impresa	nell'effettuare l'attività di trasporto solamente con le dotazioni già a disposizione dell'impresa	nell'internalizzazione dei costi esterni del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto multimodale si intende il	trasporto di merci che utilizza due o più modi di trasporto differenti	solo trasporto combinato nell'UE	trasporto eccezionale internazionale	trasporto svolto con veicoli combinati
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto ferroviario rispetto a quello su strada è	meno costoso in termini energetici, ma in genere non consente la consegna diretta al destinatario	più costoso in termini energetici, ma in genere consente la consegna diretta al destinatario	meno costoso in termini energetici e consente la consegna diretta al destinatario	più costoso in termini energetici, e in genere non consente la consegna diretta al destinatario
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto intermodale di merci s'intende il trasporto	combinato di più modalità di trasporto, in una stessa UTI, che non viene aperta quando si cambia modo, ma semplicemente trasferita da una modalità alla successiva	di diverse qualità di merce	con cambio di autisti	da e per gli scali ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto intermodale si intende un trasporto	effettuato con più modalità ma senza frazionamento di carico	di merci in cui vengono utilizzate almeno due modalità di trasporto	di merci in cui viene utilizzata un'unica modalità di trasporto	effettuato con più modalità con rottura dell'unità di carico durante il passaggio da una modalità di trasporto a un'altra
4. Definizione trasporto intermodale	Con l'acronimo UTI si identificano	le unità di carico per il trasporto intermodale	il sistema di trasporto combinato per conto terzi	le norme tecniche in materia di identificazione dei veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	i veicoli idonei al trasporto non accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale le unità di carico in cui restano contenute le merci per l'intero atto di trasporto sono principalmente	container e casse mobili	big bag	celli	veicoli a motore
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale, per semirimorchio si intende	un'unità di trasporto	un autoveicolo	un'unità di trasporto stradale, non trasportabile su carro ferroviario specializzato, separatamente dalla motrice	un rimorchio di ridotte dimensioni

4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto intermodale, per Container si intende	un'unità di trasporto	una cassa mobile	un autoveicolo	una catena di trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto intermodale può essere definito come il	movimento di merci in una stessa unità di carico o veicolo stradale, che utilizza successivamente due o più modi di trasporto senza movimentazione delle merci stesse nel cambiare modalità	trasporto internazionale di merci sul territorio di tre o più Stati	trasporto di merci da un punto a un altro di un porto o di un aeroporto	movimento di merci che prevede almeno tre diverse modalità di trasporto, da utilizzare nel seguente ordine: stradale, ferroviario, stradale
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto combinato si intende	il sistema che prevede l'impiego di unità di carico con almeno due differenti mezzi di trasporto, di cui uno stradale	la consegna delle merci nel luogo più prossimo al destinatario senza cambio di sistema	il procedimento di trasporto con sistemi non consentiti dalla legge	l'obbligo di creare un sistema programmato per il trasporto su gomma
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato è orientativamente informato al principio	secondo cui la maggior parte del tragitto è percorso su modalità alternativa alla strada (percorso principale), mentre le tratte iniziale e finale su strada sono le più brevi possibile	di divisione paritaria della fornitura dei servizi di trasporto tra le imprese dei modi di trasporto coinvolti	di assicurare nel mercato del trasporto di merci le quote di distribuzione modale invariate ("modal split") fra i principali modi di trasporto	tesa a garantire l'aumento di velocità e flessibilità del servizio svolto rispetto al trasporto cd. tutto-strada
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto combinato si intende, tra l'altro il trasporto che	associa alla strada altri tipi di trasporto	associa alla strada altri tipi di trasporto, con tratte inferiori ai 100 km per ferrovia o nave	associa alla ferrovia altri tipi di trasporto, escluso quello su strada	prevede l'utilizzo unicamente di navi o treni
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato non è indispensabile	l'utilizzo dei tre sistemi di trasporto (mare, ferrovia e strada)	la parte iniziale del tragitto non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	l'utilizzo veicoli destinati a tale tipo di trasporto e regolarmente immatricolati	il tragitto per ferrovia, mare o via navigabile superiore ai 100 km
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto marittimo	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato, solamente al superamento di 1.000 km di trasporto	rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato, solo se effettuato tramite container	non rientra tra le modalità previste per il trasporto combinato
4. Definizione trasporto intermodale	Il termine "RoLA" indica	le "autostrade viaggianti"	il trasporto combinato non accompagnato	il trasporto intermodale aereo - treno	il trasporto intermodale marittimo
4. Definizione trasporto intermodale	All'interno della nozione generale di trasporto combinato	rientra anche il trasporto aereo	rientra anche il trasporto aereo, purché effettuato tra Stati diversi	rientra anche il trasporto aereo, purché non vi sia mutamento di unità di carico	non rientra il trasporto aereo
4. Definizione trasporto intermodale	Per interporto si intende	strutture con servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto	strutture situate in prossimità dei confini nazionali e finalizzate a consentire l'ingresso delle merci sul territorio italiano	stazioni ferroviarie localizzate in prossimità di un porto	strutture situate in prossimità dei porti e finalizzate all'acquisto e alla vendita di merci
4. Definizione trasporto intermodale	Le strutture con servizi integrati, finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto, sono definiti nella normativa italiana come	interporti	stazioni di scambio	porti fluviali	sistemi ACTS
4. Definizione trasporto intermodale	Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è	esentato da qualsiasi tariffazione obbligatoria	esentato dalla tariffazione integrativa, ma tenuto al pagamento della tariffa obbligatoria	tenuto a corrispondere una tariffazione ridotta	esentato dal pagamento delle tariffe del pedaggio autostradale
4. Definizione trasporto intermodale	Per stimolare il trasporto combinato strada-rotaria	sono previsti incentivi analogamente al trasporto combinato strada-mare	non esistono incentivi per il trasporto combinato	sono previsti incentivi solo il trasporto combinato strada-mare	non sono previsti incentivi
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato gli Stati membri UE prevedono tasse	ridotte o rimborsate, forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia	identiche a quelle previste per il trasporto in unico sistema	ridotte per ciascun autoveicolo a prescindere dai percorsi effettivamente compiuti	maggiori a quelle previste per il trasporto in unico sistema

4. Definizione trasporto intermodale	L'autostrada viaggiante è una forma di trasporto combinato che consente di caricare sui treni	i veicoli	i semirimorchi	le casse mobili	i container
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto accompagnato si intende	il trasporto di automezzi su carri ferroviari oltre al conducente	l'utilizzo di sistemi di recupero degli automezzi attraverso altri automezzi	il percorso incrociato di autoveicoli che consente agli stessi di non viaggiare mai vuoti	il trasporto di container scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Per trasporto non accompagnato si intende	il trasporto di container, casse mobili e semirimorchi scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari	l'utilizzo di sistemi di recupero degli automezzi attraverso altri automezzi	il percorso incrociato di autoveicoli che consente agli stessi di non viaggiare mai vuoti	il trasporto di automezzi su carri ferroviari
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di container, casse mobili e di semirimorchi scaricati dall'autoveicolo e caricati su carri ferroviari costituisce trasporto	non accompagnato	accompagnato	combinato frontonaliere	intermodale
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato accompagnato - autostrada viaggiante si distingue perché	il complesso veicolare stradale completo, con l'UTI e compreso il conducente, viene trasportato su ferrovia	sul treno è caricato il solo container (o la cassa mobile), con accompagnamento di autista, che effettua la terminalizzazione con veicolo stradale disponibile all'arrivo per la tratta finale	almeno la tratta stradale iniziale o finale si svolge su un'autostada della rete TEN	la tratta stradale è sempre accompagnata da un servizio di scorta tecnica
4. Definizione trasporto intermodale	Riguardo all'oggetto trasportato, l'autostrada viaggiante è relativa al trasporto	di veicoli stradali completi nella parte di tragitto ferroviario, con tecnica roll-on/roll-off, su treni di norma composti da vagoni a pianale ribassato.	esclusivo di autoarticolati codificati	esclusivo di autocarri centinati	esclusivo di complessi veicolari impegnati in trasporti la cui esecuzione su strada è vietata
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato strada-ferrovia accompagnato - autostrada viaggiante i conducenti a bordo treno trovano sistemazione	in una vettura equipaggiata con sedili o letti subito dopo la motrice	all'interno della cabina di guida del veicolo stradale	massivamente in una carrozza - letto	esclusivamente in una vettura collocata al centro del convoglio
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato non è considerata unità di trasporto	il trattore stradale	il semirimorchio	il container	la cassa mobile
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di automezzi su carri ferroviari oltre al conducente costituisce trasporto	accompagnato	intermodale	non accompagnato	combinato codificato
4. Definizione trasporto intermodale	L'imprenditore può decidere di abbandonare il trasporto accompagnato rapidamente e senza eccessiva preparazione perché	il veicolo non necessita di particolare equipaggiamento per essere trasportato	tutti i veicoli immatricolati sono dotati di specifici dispositivi adeguati solo a tale tipo di trasporto	le certificazioni di trasporto non sono richieste	gli interporti attrezzati per coprire la richiesta di trasporto non accompagnato in Italia non esistono
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto di un semirimorchio su un treno rappresenta una tipologia di trasporto	non accompagnato	accompagnato per conto terzi	accompagnato in conto proprio	accompagnato
4. Definizione trasporto intermodale	I veicoli possono continuativamente fare la spola tra la ferrovia e lo stabilimento nella modalità di trasporto	non accompagnato	accompagnato	in nessun caso	marittimo
4. Definizione trasporto intermodale	Le unità di carico per il trasporto intermodale possono essere identificate con l'acronimo	UTI	UTIC	UCIT	UCI
4. Definizione trasporto intermodale	Le misure standard dei container sono	20 piedi o 40 piedi	12 metri o 24 metri	6 metri o 12 metri	12 piedi o 20 piedi

4. Definizione trasporto intermodale	Sono previste misure standard pari a 20 o 40 piedi per container	container	sistemi ACTS	road raller	semirimorchi con tecnica kangourou
4. Definizione trasporto intermodale	Costituisce un tipico svantaggio legato all'uso del container	la difficoltà di stivaggio e scarico per la presenza di una sola porta	i costi elevati	la scarsa facilità di gestione dei movimenti della merce	l'impossibilità di impilare più container
4. Definizione trasporto intermodale	Il dispositivo di aggancio ai blocchi di angolo tra veicolo e container è noto come twist lock	twist lock	gateway	ACTS	road raller
4. Definizione trasporto intermodale	I container sono fissati al veicolo che li trasporta tramite dispositivi di aggancio ai blocchi d'angolo	dispositivi di aggancio ai blocchi d'angolo	assi sovrapposte	non sono agganciati	cerniere laterali
4. Definizione trasporto intermodale	Per twist lock si intende il dispositivo di aggancio ai blocchi d'angolo tra veicolo e container	aggancio ai blocchi d'angolo tra veicolo e container	aggancio ai blocchi d'angolo tra veicolo e treno	carico dell'autoveicolo sul treno nel trasporto accompagnato	impilamento tra veicolo e container
4. Definizione trasporto intermodale	Costituisce un tipico svantaggio legato all'uso della cassa mobile	l'impossibilità di impilare più casse mobili	i costi elevati	la difficoltà di stivaggio e scarico per la presenza di una sola porta	la scarsa facilità di gestione dei movimenti della merce
4. Definizione trasporto intermodale	Le casse mobili	hanno la struttura rinforzata	sono suddivise in sei differenti categorie a seconda della loro dimensione	hanno un limite massimo di altezza stabile da ciascuna rete ferroviaria nazionale	rappresentano l'equivalente della carrozzeria dell'autocarro e/o del rimorchio
4. Definizione trasporto intermodale	La normativa UE, sul trasporto combinato, fissa norme comuni su alcuni trasporti combinati di merci tra Stati membri		documenti di trasporto	veicoli idonei al trasporto su strada	supporti e contenitori per la merce
4. Definizione trasporto intermodale	La disciplina della direttiva UE (Unione europea) sul trasporto combinato si applica ai trasporti combinati che si svolgono fra i Paesi membri UE (Unione europea) e SEE (Spazio economico europeo)		sia nell'UE sia con i Paesi terzi	nella UE (Unione europea) in modo esclusivo	nell'Unione europea come trasporti nazionali e internazionali
4. Definizione trasporto intermodale	Il trasporto combinato di cui alla direttiva dell'Unione europea si svolge con autocarri, rimorchi, semirimorchi con o senza veicolo trattore, casse mobili e contenitori		semirimorchi e container solamente	casse mobili, contenitori e rimorchi o semirimorchi, ma sono esclusi i veicoli a motore	esclusivamente con casse mobili, container e speciali contenitori detti big bag
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi della direttiva UE in materia, per "trasporto combinato" si intende il trasporto di cose fra Stati UE e aderenze SEE nei quali il trattore, il rimorchi, il semirimorchi con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte	iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia, per via navigabile o per mare	iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia	iniziale del tragitto su strada e l'altra per ferrovia	terminale del tragitto su strada e l'altra per via navigabile o per mare
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi della normativa dell'UE specifica in materia, perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare, in linea d'aria	superi i 100 km	superi i 300 km	non superi i 300 km	non superi i 100 km
4. Definizione trasporto intermodale	Secondo la disciplina amministrativa europea, una delle condizioni necessarie per il configurarsi del trasporto combinato è che la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 100 Km in linea d'aria		ferrovia, per via navigabile o per mare non superi i 100 Km in linea d'aria	ferrovia, per via navigabile o per mare superi i 70 Km in linea d'aria	strada sia superiore a 150 Km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato è necessario che la parte iniziale o finale del tragitto sia compresa, rispettivamente, tra il punto di carico della merce e l'ideale stazione ferroviaria più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'ideale stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale		iniziale e finale del tragitto sia compresa tra il punto di carico e scarico della merce e la stazione ferroviaria più vicina	finale del tragitto sia compresa tra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria più vicina	iniziale del tragitto sia compresa tra il punto di carico della merce e la stazione ferroviaria più vicina

4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia trasporto combinato è necessario che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, sia compresa in un raggio di 150 km in linea d'aria dal porto più vicino	ferrovia, sia compresa in un raggio di 50 km in linea d'aria dal porto più vicino	strada, sia compresa in un raggio di 50 km in linea d'aria dal porto più vicino	strada, sia compresa in un raggio di 250 km in linea d'aria dal porto più vicino
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa dell'UE specifica in materia recepta in Italia perché vi sia trasporto combinato, è necessario che la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuato su strada, sia compresa in termini di distanza per il tragitto iniziale o finale in un raggio non	superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	inferiore a 300 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco	inferiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco
4. Definizione trasporto intermodale	Perché vi sia il riconoscimento del trasporto combinato, è necessario che i veicoli a ciò destinati siano immatricolati	nell'UE o SEE e le imprese possiedano i requisiti dell'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri	negli Stati aderenti al SEE e i vettori possiedano i requisiti dell'accesso alla professione	nell'UE o SEE
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa dell'UE in materia, recepta nell'ordinamento nazionale, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento del trasporto combinato tra Stati dell'UE, tutti i vettori stradali devono avere a bordo di ciascun veicolo a motore	la copia certificata conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia guidato da un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro, né soggiornante di lungo periodo, l'attestato di conducente	unicamente il foglio di immatricolazione del veicolo in uno Stato membro UE o aderente all'accordo SEE	unicamente la copia certificata conforme della licenza comunitaria anche qualora il veicolo sia guidato da un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro, né soggiornante di lungo periodo
4. Definizione trasporto intermodale	Possono effettuare il trasporto combinato tra Stati dell'UE le imprese di autotrasporto per conto terzi stabilite in uno Stato membro UE	o SEE e autorizzate allo svolgimento di autotrasporto internazionale in regime di licenza comunitaria o similare	e in possesso di veicoli a ciò destinati	e abilitate allo svolgimento di autotrasporto internazionale
4. Definizione trasporto intermodale	Fra i principi della direttiva, volti al sostegno del trasporto combinato, rientra	la liberalizzazione da ogni restrizione quantitativa e la soppressione di vincoli di ordine amministrativo	l'esenzione per gli autisti soggetti alla disciplina dei periodi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada	l'esenzione per gli incentivi concessi al settore dai vincoli delle norme sugli aiuti di stato
4. Definizione trasporto intermodale	Le operazioni di trasporto combinato sono escluse dal campo di applicazione delle regole del cabotaggio stradale	se nell'esecuzione sono rispettate tutte le condizioni contenute nelle disposizioni UE e nazionali di attuazione che disciplinano il trasporto combinato	se si tratta di trasporto combinato strada - via navigabile interna	se nell'esecuzione sono rispettate tutte le disposizioni UE e nazionali di attuazione che disciplinano il trasporto combinato, con l'eccezione dei limiti di distanza della tratta stradale finale
4. Definizione trasporto intermodale	Secondo la normativa dell'UE in materia, le operazioni di trasporto combinato sono escluse dalle limitazioni al cabotaggio stradale	sempre, salvo che uno Stato membro, per contrastare abusi, applichi le norme sul cabotaggio ai tratti stradali di un'operazione di trasporto combinato, a condizione che tali tratti non attraversino una frontiera	sempre, salvo il caso di misure di salvaguardia adottate dalla Commissione UE	sempre, non essendo la disciplina derogabile
4. Definizione trasporto intermodale	La direttiva su dimensioni e pesi dei veicoli stradali nel traffico internazionale consente il trasporto di container e casse mobili fino una lunghezza massima di 45 piedi e a un peso di 44 t, come operazioni di trasporto intermodale, includendo	le operazioni di cui alla direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne purché il tragitto iniziale/finale non superi 150 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli	quelle della direttiva europea sul trasporto combinato e quelle strada - vie navigabili interne senza limiti di lunghezza per il tragitto iniziale/finale in territorio dell'UE	solo le operazioni strada - vie navigabili interne e purché il tragitto iniziale/finale non superi 150 km in territorio dell'UE e a certe condizioni tecniche per i veicoli
4. Definizione trasporto intermodale	Durante i tratti stradali di un'operazione di trasporto combinato non si applicano le norme sul distacco del conducente	se il tragitto stradale costituisce di per sé un'operazione di trasporto bilaterale con riguardo alle merci	poiché i conducenti impegnati nel trasporto combinato sono sempre esclusi dalle norme sul distacco	se il trasporto nella tratta stradale è effettuato all'interno dello Stato membro ospitante
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della disciplina sull'accesso e l'esercizio della professione di trasportatore su strada, il trasporto combinato per conto terzi delle imprese stabilite in Italia è	consentito per le imprese iscritte all'Albo, con proprio stabilimento e autorizzate all'esercizio della professione	consentito solo all'interno del territorio italiano	consentito solo per conto di imprese aventi sede in Italia, purché iscritte all'apposita categoria dell'Albo
4. Definizione trasporto intermodale	Al sensi della normativa dell'UE specifica in materia, recepta in Italia, il trasporto combinato, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno Stato UE o SEE, può essere esercitato	liberamente	solo con conducenti dell'UE	solo all'interno degli Stati di origine
4. Definizione trasporto intermodale	I veicoli destinati in via esclusiva al trasporto combinato devono essere	regolarmente immatricolati in uno degli Stati membri UE e il loro numero di immatricolazione deve essere incluso nel Registro elettronico nazionale, in quanto a disposizione dell'impresa	immatricolati a opera del soggetto terzo che se ne serve e devono essere iscritti all'apposito Albo in conformità alle disposizioni del CDS	regolarmente immatricolati in uno degli Stati membri UE, ma mai incluso nel REN
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento relativo al trasporto combinato effettuato con veicolo a ciò destinato deve essere compilato	per ogni trasporto effettuato con il veicolo	al momento dell'immatricolazione del veicolo	al momento della destinazione in via esclusiva di tale veicolo al trasporto combinato
				al momento del primo trasporto effettuato con tale veicolo

4. Definizione trasporto intermodale	Per ogni trasporto combinato effettuato da un veicolo a ciò destinato	deve essere compilato il relativo documento di trasporto	deve essere rimosso il pannello c apposto sulla parte anteriore del veicolo	deve essere comunicato il percorso del veicolo fino al primo punto di scambio	non è necessario alcun adempimento
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi della normativa nazionale in materia, tutte le imprese che effettuano trasporto combinato con veicoli a ciò destinati in via esclusiva, devono essere in possesso di un documento di trasporto	per ogni trasporto effettuato con tali veicoli	soltamente se il veicolo è proveniente da Paesi esterni all'UE	valido illimitatamente	valido annualmente
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi della normativa UE in materia di combinato per conto terzi, recepita nell'ordinamento nazionale, il documento di trasporto deve indicare la stazione	di carico e scarico o il porto di imbarco o di sbarco, il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada e l'indicazione della località di carico o consegna della merce	o il porto di carico e di scarico e l'indicazione della località di carico o scarico della merce	o il porto di carico e quello di scarico	o il porto di carico e di scarico e il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada
4. Definizione trasporto intermodale	L'esecuzione di un'operazione di trasporto combinato europeo per conto terzi va dimostrata su strada documentalmente per attestarne lo svolgimento	sempre, con documentazione che contenga gli elementi essenziali comprovanti l'effettiva esecuzione di una regolare operazione di "trasporto combinato"	solo nel caso in cui si trasportino prodotti soggetti ad accisa	solo nel caso in cui il tragitto stradale che costituisce parte integrante del trasporto combinato comprenda il varco di una frontiera	non necessario perché sono gli addetti ai controlli che verificano l'ufficio su apposite piattaforme elettroniche la regolarità del trasporto combinato posto in essere
4. Definizione trasporto intermodale	In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto	va compilato in forma libera, purché contenga le indicazioni essenziali previste dalla normativa in materia	va compilato utilizzando il modello predisposto dall'UE	è messo a disposizione obbligatoriamente in formato elettronico, come previsto per le "informazioni regolamentari" relative al trasporto combinato, nel quadro del trasporto di merci nel territorio dell'Unione	va compilato utilizzando il modello predisposto dall'UN/CE
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi della normativa UE e delle disposizioni italiane di attuazione l'esecuzione del trasporto combinato va dimostrata su strada mediante esibizione di un "documento di trasporto" che ne attesti l'effettivo svolgimento per il quale è	ammessa sia l'esibizione di un documento "ad hoc", che contenga gli elementi essenziali previsti, sia altra documentazione a bordo del veicolo da cui gli stessi siano obiettivamente desunti	prevista l'esclusiva produzione in formato elettronico	ammessa, a scelta, l'esibizione del documento specifico di cui alle norme nazionali intitolato "Documento relativo al trasporto combinato" o del documento redatto nell'ambito CEMT, regolarmente compilati	prevista l'esibizione esclusiva del documento specifico, regolarmente compilato, di cui alle norme nazionali, intitolato "Documento relativo al trasporto combinato"
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento di trasporto previsto per l'accompagnamento del trasporto combinato	non ha un format standardizzato, ma deve indicare tutte le informazioni dovute, atte a consentire il controllo di correttezza del trasporto combinato svolto, anche in ordine al giudizio di eventuali benefici (es. deroga dalle norme del cabotaggio stradale)	è un documento specifico esclusivo strutturato in un formato standardizzato, frutto della pratica amministrativo-commerciale e universalmente riconosciuto dalle autorità di controllo degli Stati membri UE e SEE	è il documento che prende il nome di Carnet TIR	esenta dal possesso della copia conforme della licenza comunitaria per incentivare il trasporto combinato
4. Definizione trasporto intermodale	Il documento di trasporto nel trasporto combinato deve contenere anche l'indicazione di	stazioni ferroviarie di carico e scarico o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco, prima del trasporto	punto di partenza e punto di arrivo, inseriti prima del trasporto, con indicazione dettagliata dei tempi di percorrenza di ciascuna tratta	stazioni ferroviarie di carico e scarico o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco, da inserire al momento in cui l'autoveicolo li raggiunge	punto di partenza e punto di arrivo, oltre all'indicazione degli ulteriori modi di trasporto che il vettore intende utilizzare
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, in caso di trasporto combinato per conto terzi, l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico contenute nel documento di trasporto devono essere apposte	prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali	al termine dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali	prima dell'esecuzione del trasporto	al termine dell'esecuzione del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	Nel documento di trasporto relativo al trasporto combinato per conto terzi, l'indicazione delle stazioni ferroviarie o dei porti toccati	deve essere inserita prima dell'esecuzione del trasporto e confermata tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime	non deve essere inserita	deve essere inserita al momento dell'ingresso nelle stazioni o nei porti, ma non necessita di conferma tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime	deve essere inserita al momento dell'ingresso nelle stazioni o nei porti e confermata tramite timbro delle Amministrazioni ferroviarie o marittime
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi della normativa dell'UE in materia, recepita nell'ordinamento nazionale, il documento di trasporto nel trasporto combinato per conto terzi	deve essere confermato con il timbro sia delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio, sia di quelle che attestano l'avvenuta esecuzione del trasporto	deve essere confermato con il timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio	non necessita di alcun timbro di conferma da parte delle amministrazioni ferroviarie o portuali che ricevono il rimorchio o il semirimorchio, trattandosi di autocertificazione	deve essere confermato con il timbro sia delle amministrazioni ferroviarie o portuali che attestano l'avvenuta esecuzione del trasporto
4. Definizione trasporto intermodale	In caso di mancata esibizione della documentazione relativa al trasporto combinato di merci, l'irregolarità	non è sanabile e si ricade nell'ipotesi di trasporto abusivo secondo la normativa sanzionatoria italiana	è sanabile, ma il trasporto non è comunque considerato come combinato	può essere sanata con la presentazione in sanatoria	è sanabile
4. Definizione trasporto intermodale	In tema di trasporto combinato, sul documento di trasporto del veicolo potrà non esservi il timbro dell'amministrazione ferroviaria o portuale	quando il tratto stradale è la parte iniziale della relazione di traffico	quando il tratto stradale è la parte finale della relazione di traffico	sempre, il timbro non è mai necessario	mai: il timbro deve esserci sempre
4. Definizione trasporto intermodale	AI sensi del regolamento sull'accesso al mercato dei trasporti fra Stati membri e delle norme nazionali, i trasporti di merci in conto proprio possono svolgersi in via ordinaria con veicoli	di proprietà dell'impresa di conto proprio o acquistati a credito o noleggiati o, comunque, in legittima disponibilità della medesima	in sola proprietà dell'impresa di conto proprio	di proprietà dell'impresa di conto proprio o in legittima disponibilità nei casi previsti o, ordinariamente, anche in disponibilità di altra impresa di conto proprio, purché non abbiano massa superiore a 40 t	di proprietà dell'impresa di conto proprio o in legittima disponibilità nei casi previsti o, ordinariamente, anche in disponibilità di altra impresa di conto proprio, purché non abbiano massa superiore a 40 t

4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, l'utilizzo di un proprio veicolo trattore, nel tragitto stradale terminale, da parte dell'impresa destinataria che effettua il traino in conto proprio, in deroga alla definizione, al fine di portare a destinazione la merce	è consentito, purché il veicolo trattore sia guidato da suoi dipendenti, mentre il semirimorchio appartiene all'impresa mittente	è sempre consentito	non è mai consentito	è consentito, purché il veicolo trattore sia guidato da suoi dipendenti
4. Definizione trasporto intermodale	Nel quadro della regolamentazione del trasporto combinato in conto proprio, in Italia è consentito che l'impresa mittente esegua la parte iniziale del tragitto e che l'impresa destinataria esegua la parte finale	utilizzando un proprio veicolo trattore, o noleggiato, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome della mittente o da questa noleggiato	mai	utilizzando veicolo trattore e rimorchio o semirimorchio appartenente alla medesima impresa	sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, l'utilizzo di un proprio veicolo trattore, nel tragitto stradale iniziale, da parte dell'impresa mittente è considerato un'operazione di trasporto in conto proprio	purché il tragitto stradale terminale sia effettuato in conto proprio dall'impresa destinataria	si, sempre	no	si, purché il tragitto stradale terminale non sia effettuato in conto proprio dall'impresa destinataria
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato in Italia è consentito che l'impresa mittente esegua la parte iniziale del tragitto	utilizzando un proprio veicolo trattore, o noleggiato, mentre il rimorchio o il semirimorchio è immatricolato a nome della destinataria o da questa noleggiato	mai	utilizzando un veicolo trattore della mittente o da questa noleggiato, mentre il semirimorchio utilizzato è in disponibilità di impresa terza	sempre
4. Definizione trasporto intermodale	Qualora un'impresa mittente esegua in conto proprio il tragitto iniziale di un trasporto combinato, un'impresa di trasporto di cose in conto proprio destinataria della merce può effettuare in conto proprio il tragitto stradale terminale fino a destinazione, con un trattore proprio o noleggiato	in deroga alle norme sul conto proprio, purché guidi il complesso veicolare un suo dipendente, nonostante il rimorchio o semirimorchio sia immatricolato a nome dell'impresa mittente o da essa noleggiato.	in realtà no, perché i soggetti che esercitano il trasporto in conto proprio possono operare solo con mezzi di proprietà o in disponibilità nei soli casi previsti	purché il tragitto stradale finale del trasporto non superi i 150 km dalla stazione di scarico o dal porto di sbarco	in realtà no, perché il traino nelle tratte finali di siffatti trasporti è riservato alle sole imprese autorizzate all'esercizio della professione per conto terzi
4. Definizione trasporto intermodale	Il traino, da parte di un'impresa che esegue trasporti per conto terzi, di un rimorchio o semirimorchio di un'impresa che opera in conto proprio, è	esentato dalla presentazione del documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	consentito, purché l'impresa che opera in conto proprio abbia richiesto il documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	consentito, dietro presentazione del documento di trasporto previsto per le imprese che operano per conto terzi	vietato
4. Definizione trasporto intermodale	Nel trasporto combinato, se un rimorchio o semirimorchio, appartenente a un'impresa che esegue trasporti in conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente a un'impresa che esegue trasporti per conto terzi, tale tipologia di trasporto è	esonerata dall'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto ordinariamente per il caso di trasporto combinato per conto terzi	esonerata dall'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato, identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU, ma solo se presentato dall'interporto che cura le operazioni	comunque sottoposta all'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU	comunque sottoposta all'obbligo di presentare il documento di trasporto previsto dalle disposizioni nazionali per gli autoveicoli destinati in via esclusiva all'effettuazione del trasporto combinato identificati da apposita dicitura sulla carta di circolazione/DU, ma solo se effettuata fuori dall'UE
4. Definizione trasporto intermodale	Gli autoveicoli destinati in via esclusiva al trasporto combinato devono essere identificati da	apposita dicitura sulla carta di circolazione / DU e da un pannello apposto sulla parte anteriore del veicolo	pannello nella parte posteriore del veicolo	solo dall'apposita dicitura sulla carta di circolazione / DU	solo da un pannello apposto sulla parte anteriore del veicolo
4. Definizione trasporto intermodale	In base alla normativa nazionale, di recepimento delle norme UE, sulla carta di circolazione / DU di veicoli destinati al trasporto intermodale risulterà	la dicitura "veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato internazionale"	la mera indicazione delle disposizioni nazionali di attuazione delle norme UE	nessuna dicitura	la dicitura "veicolo destinato esclusivamente al trasporto combinato nazionale"
4. Definizione trasporto intermodale	Le imprese che effettuano trasporto combinato, con autoveicoli destinati a tale trasporto, devono	compilare un documento per ogni trasporto effettuato e apporre un pannello inamovibile sul veicolo	apporre un pannello inamovibile sul veicolo e richiedere l'autorizzazione per apporre l'apposita certificazione sulla parte posteriore del veicolo	compilare un documento per ogni trasporto effettuato e richiedere la certificazione permanente	apporre un pannello inamovibile sul veicolo